

UMAN24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Vie di esodo: la segnaletica di esodo e orientamento

2017
MAGGIO

- F-GAS - Evoluzione della normativa nazionale
- I sistemi di controllo di fumi e calore: la norma UNI 9494 - 2017
- Calendario degli eventi UMAN



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



CONFININDUSTRIA

IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO24ORE

DALL'ASSOCIAZIONE

F-GAS – EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012 n.43 “Recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”, il Legislatore ha introdotto (art. 16 “Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra”) per gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, l'obbligo di dichiarare annualmente tutta una serie di informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

(a cura di UMAN)

4

NEWS

6

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO – 1

VIE DI ESODO: LA SEGNALETICA DI ESODO E ORIENTAMENTO

Nella progettazione antincendio, la segnaletica di esodo e di orientamento è fattore importante, che deve essere considerato nel processo di valutazione dei rischi e valutato con attenzione da chi dovrà asseverare la rispondenza alle norme.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 20 aprile 2017)

15

ANTINCENDIO – 2

I SISTEMI DI CONTROLLO DI FUMI E CALORE: LA NORMA UNI 9494 – 2017

UNI ha recentemente pubblicato la versione aggiornata della norma UNI 9494 – Sistemi per il controllo di fumo e calore. La norma si suddivide in 6 parti, di cui 2 sono state aggiornate

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 6 aprile 2017)

20

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO - SENTENZA 20 MARZO 2017, N. 7125

INFORTUNIO SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ DEL DATORE

(A cura di Elio Cherubini, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Guida al Lavoro”, n. 17, Edizione del 21 aprile 2017, pag. 35-40)

25

RASSEGNA NORMATIVA LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.	27
PUNTO NORME NORMATIVA TECNICA	31
L'ESPERTO RISPONDE	32
CALENDARIO GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DA MAGGIO A GIUGNO 2017	34

Dall'Associazione

■ F-GAS – Evoluzione della normativa nazionale

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012 n.43 “Recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”, il Legislatore ha introdotto (art. 16 “Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra”) per gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, l'obbligo di dichiarare annualmente tutta una serie di informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

Il sistema di dichiarazione, dal 2013 (anno di attivazione del sistema), si è poggiato sul portale della Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale di ISPRA (SINAnet).

In questi ultimi mesi il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato uno studio per la revisione del D.P.R. 43/2012: tra le principali novità ci si attende l'istituzione di un nuovo registro e una revisione dell'attuale sistema di comunicazione e individuazione delle informazioni relative alle emissioni in atmosfera di gas fluorurati.

Con la proposta di revisione del DPR 43/2012, poi, dovrebbe trovare attuazione l'Art.9 del Regolamento (UE) n.517/2014 “Regimi di responsabilità del produttore”.

Dichiarazione F-GAS 2017

Entro il 31 maggio è necessario compilare la dichiarazione ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR 43/2012 riferita all'anno 2016.

Sono oggetto della dichiarazione le apparecchiature e i sistemi FISSI che contengono una carica circolante di 3 kg (da nuova normativa bisogna calcolare il GWP corrispondente al refrigerante) o più di gas fluorurati ad effetto serra e che appartengono alle seguenti tipologie:

- Refrigerazione
- Condizionamento dell'aria
- Pompe di calore

- Sistemi di protezione antincendio.

La dichiarazione può essere resa collegandosi alla [sezione dedicata](#) sul portale della Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale di ISPRA.

Nota

L'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della Dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

(a cura di UMAN)

News



Ambiente

■ Qualità dell'aria, adottate le procedure di garanzia della qualità delle misurazioni

Finalmente individuate le procedure di garanzia di qualità per la verifica del rispetto della qualità delle misurazioni e dei campionamenti dell'aria ambiente nelle stazioni di rilevamento previste nei programmi di valutazione regionali degli inquinanti, come idrocarburi o particolato, sulla base delle apposite linee guida adottate dall'Ispra di individuazione dei criteri di applicazione su base omogenea in tutto il territorio nazionale.

MinAmbiente

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 96 del 26 aprile 2017, il Decreto 30 marzo 2017, recante «Procedure di garanzia di qualità per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura», in attuazione del Dlgs 13 agosto 2010, n. 155 «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa».

Qualità dell'Aria

Il Dlgs n. 155/2010, come modificato dal Dlgs, n. 250/2012, che ha sostituito le norme attuative della vecchia normativa europea su arsenico, cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria e istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, prevede all'articolo 17, comma 1, l'adozione di uno o più decreti da parte del Ministro dell'Ambiente per stabilire le procedure di garanzia di qualità finalizzate a verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente, nonché le procedure di approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria.

Ispra

Sulla scorta delle previsioni del Dlgs n. 155/2010, il Ministero dell'Ambiente, con il Decreto in esame, ha adottato le procedure di garanzia di qualità e di approvazione degli strumenti definite con il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), adottando anche le apposite «Linee guida per le attività di assicurazione/controllo qualità (QA/QC) per le reti di monitoraggio per la qualità dell'aria ambiente, ai sensi del decreto legislativo n. 155/2010 come modificato dal decreto legislativo n. 250/2012», già predisposte nel 2014, che dettano i criteri diretti a garantire l'applicazione delle procedure di garanzia di qualità e di approvazione degli strumenti su base omogenea in tutto il territorio nazionale.

Decreti successivi

Come previsto dall'articolo 17 del Dlgs n. 155/2010, il Decreto rimanda alla futura emanazione di successivi decreti del Ministero dell'Ambiente, sempre con l'apporto tecnico dell'Ispra, finalizzati a integrare e aggiornare le procedure di garanzia di qualità per la verifica del rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente, qualora lo richiedano futuri progressi e sviluppi della tecnica, ovvero modifiche della normativa europea di riferimento.

Procedure

Le specifiche procedure di garanzia della qualità delle misurazioni e campionamenti sono contenute nell'allegato tecnico del Decreto ministeriale, che contiene innanzitutto le definizioni delle diverse attività di misurazione, campionamento e valutazione della qualità dell'aria e dei singoli inquinanti, nonché prevede i requisiti obbligatori per i sistemi di qualità per quanto riguarda i processi di misurazione e di valutazione dei risultati, nel rispetto delle norme tecniche Uni e Iso specifiche, a partire dalle attività preliminari di verifica sulle strumentazioni, quindi nell'installazione e collaudo, nei controlli periodici di qualità, taratura e manutenzione, fino alle verifiche per ogni sessione di misura, differenziate per ogni categoria di inquinante oggetto di misurazione.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Ambiente24”, 4 maggio 2017)

■ Nulla osta paesaggistici svincolati dai titoli edilizi

Il nuovo regolamento sulle autorizzazioni paesaggistiche (Dpr del 13 febbraio 2017, n.31) per gli interventi di lieve entità ha individuato le opere che non necessitano del nulla osta e ampliato l'elenco di quelle per quali è prevista una procedura semplificata, con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti e semplificare i procedimenti autorizzativi.

Chi intende eseguire dei lavori deve però prestare attenzione al fatto che fra autorizzazione paesaggistica e titolo abilitativo edilizio non c'è una corrispondenza assoluta: non è cioè per nulla scontato che un intervento che non richiede più il nulla osta paesaggistico rientri anche fra le opere in edilizia libera.

IL Dpr 31/2017

Sono 31 i gruppi di interventi edilizi, di arredo urbano, di manutenzione di alvei e impianti vari, localizzati nelle aree vincolate di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, che possono essere realizzati senza l'autorizzazione paesaggistica. Il loro elenco è riportato in uno dei due allegati al Dpr 31/ 2017, che contiene il regolamento con il quale sono stati individuati sia gli interventi esclusi dall'autorizzazione (allegato A), che quelli la cui realizzazione è sottoposta all'autorizzazione paesaggistica semplificata (allegato B).

Con l'entrata in vigore, lo scorso 6 aprile, di questo nuovo regolamento, va in pensione il Dpr 139/2010, che ha regolato, fino a quella data, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità. L'emanazione di un regolamento per l'individuazione degli interventi per i quali non è necessaria l'autorizzazione ordinaria e per lo snellimento e la semplificazione dei procedimenti, è prevista dal Codice dei beni culturali (il Dlgs 42/2004).

Considerati anche i 42 raggruppamenti per i quali è sufficiente l'autorizzazione semplificata diventano 73 i "gruppi di opere" realizzabili nelle aree di tutela senza l'autorizzazione paesaggistica ordinaria.

Il numero degli interventi puntuali che può essere classificato di lieve entità è, però, molto più ampio. Per esempio, tra gli interventi sui prospetti e sulle coperture degli edifici, esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, sono compresi la coibentazione degli edifici per migliorare la loro efficienza energetica, la manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne, la sostituzione di lucernai, comignoli, parapetti; gli interventi di sistemazione delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, per i quali occorre l'autorizzazione semplificata, comprendono le nuove pavimentazioni, gli accessi pedonali e carrabili, la realizzazione di rampe e di opere fisse di arredo.

I titoli abilitativi

Questa pluralità di lavori puntuali, che si riscontra in varie descrizioni degli interventi riportati negli elenchi dei due allegati del Dpr 31/2017, rende difficile stabilire una corrispondenza stretta e univoca tra il regime di autorizzazione paesaggistica, esclusione o semplificazione, e il tipo di titolo abilitativo richiesto per la realizzazione dell'intervento edilizio, e, cioè, se l'intervento può essere realizzato in edilizia libera oppure se serve la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) o il permesso di costruzione. Vi sono interventi che possono essere realizzati con lo stesso titolo abilitativo, per non essendo esclusi dall'autorizzazione paesaggistica in determinati contesti, e avendo bisogno di quella semplificata in altre condizioni. Potrebbe essere questo il caso, per esempio, di alcune opere relative all'installazione di pannelli solari, oppure quello della realizzazione di alcuni interventi per il superamento delle barriere architettoniche.

Per abbinare autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio occorre soffermarsi sulle caratteristiche dello specifico intervento.

Le opere escluse

Sugli aspetti tecnici di realizzazione degli interventi, l'articolo 4 del nuovo regolamento, prevede, limitatamente agli interventi e alle opere escluse dall'autorizzazione paesaggistica (quelli riportati nell'allegato A), che i piani paesaggistici possano dettare disposizioni e direttive per specificare, negli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, le metodologie che devono essere applicate. Naturalmente, in attesa di indicazioni, da subito si applicano tutte le disposizioni del Dpr 31/2017.

Il rinnovo

Il procedimento di autorizzazione semplificato (previsto per gli interventi dell'allegato B) si applica pure alle richieste di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, anche ordinaria rilasciata ai sensi dell'articolo 146 del Dlgs 42/2004. Devono però ricorrere diverse condizioni. La richiesta deve riguardare un'autorizzazione scaduta da non più di un anno e l'intervento almeno in parte non deve essere ancora realizzato; inoltre, il progetto per il quale si chiede il rinnovo deve essere conforme a quello originariamente autorizzato e alle altre eventuali prescrizioni.

(Raffaele Lungarella, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 1 maggio 2017)



Antincendio

■ **Classificazione al fuoco di prodotti e elementi da costruzione, in italiano la norma UNI EN 13501-2**

Publicata in lingua italiana la norma UNI EN 13501-2: 2016, che specifica il procedimento per la classificazione dei prodotti ed elementi da costruzione in base ai dati delle prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente; include anche la classificazione in base ai risultati di prova di applicazione estesa.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 21 aprile 2017)



Impianti

■ **La delega al «terzo responsabile» per l'impianto di riscaldamento**

La fine della stagione di riscaldamento impone una riflessione su una serie di adempimenti preparatori, da parte del proprietario dell'impianto e /o dell'amministratore del condominio, per la prossima stagione.

In particolare, l'art. 6 del D.P.R. 16.04.2013 n. 74, prevede che l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto termico, in base alle disposizioni di legge previste in materia di efficienza energetica (in realtà sono compresi anche i requisiti ambientali e di sicurezza), sono in capo al responsabile di impianto (proprietario, legale rappresentante, amministratore del condominio, ecc..) che ha la facoltà di delegarle ad un terzo, individuato come terzo responsabile.

La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.

Invece, in tutti i casi in cui, nello stesso locale tecnico, siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un terzo responsabile che risponde alle predette attività degli impianti.

Bisogna segnalare che, nel caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge (in materia di sicurezza, energia, ambiente), la delega al terzo responsabile non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma.

Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati.

Negli edifici condominiali la garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'Assemblea di Condominio. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in capo al delegante, fino alla

comunicazione di avvenuto completamento degli interventi necessari, da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

Il responsabile, oppure ove delegato, il terzo responsabile, rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente.

L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile, anche come destinatario delle sanzioni amministrative applicabili (a fronte di ispezioni sugli impianti termici svolte da Enti e/o Organismi preposti), deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.

Ai fini delle sanzioni, il terzo responsabile, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante, la necessità di effettuare gli interventi, non previsti all'atto di delega o richiesti dall'evoluzione della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative.

Negli edifici condominiali il delegante deve espressamente autorizzare, con apposita delibera condominiale, il terzo responsabile ad effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.

Il terzo responsabile informa la Regione o la Provincia autonoma, o l'organismo da loro eventualmente delegato:

i) della delega ricevuta entro 10 giorni;

ii) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso entro due giorni lavorativi;

iii) della decadenza dall'incarico entro i due giorni lavorativi successivi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.

Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere, solo occasionalmente, al sub-appalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando la sussistenza dei requisiti di abilitazione previsti dal D.M. 37/2008 (già legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti), per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 (Difformità e vizi dell'opera – Garanzie) e seguenti del Codice Civile.

Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di servizio energia (Vedasi D.Lvo 115 del 30.05.2008) in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati.

Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del D.Lvo 115/2008.

Nel caso di impianti termici di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. del 05.10.2010 n. 207 (SOA) nelle categorie OG11 riferita agli impianti tecnologici, oppure OS 28.

Ispezioni per il controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

In base all'art. 8 del D.P.R. 74/2013, e come già previsto dall'art. 9 comma 2 del D.Lvo 192/2005 e s.m.e i., le Autorità Competenti, al fine di verificare l'osservanza del contenimento del consumo di energia, l'esercizio e la manutenzione degli impianti, effettuano accertamenti ed ispezioni sugli impianti di climatizzazione invernale di Potenza uguale o maggiore di 10 kW e su quelli di climatizzazione estiva di Potenza uguale o maggiore di 12 kW.

I controlli dell'efficienza energetica sugli impianti riguardano:

- a) il sottosistema di generazione;
- b) verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di termoregolazione centrale e locale negli ambienti climatizzati.
- c) verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento acqua.

Per il Sottosistema di generazione si devono valutare seguenti parametri

- I) Rendimento termico utile: per i generatori di calore è il rapporto tra la Potenza termica utile e la Potenza termica la focolare, determinabile attraverso la misura del rendimento di combustione.
- II) SCOP: Coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione invernale.
- III) SEER: Coefficiente di prestazione medio stagionale delle machine frigorifere determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione estiva.
- IV) GUE – Fattore di utilizzazione del gas: rapporto tra la Potenza termica utile resa e la Potenza termica la focolare di una pompa di calore a gas ad assorbimento.

Il libretto di impianto

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014, riporta il numero e lo schema delle schede che compongono il libretto di impianto, che raccoglie i risultati degli interventi connessi con l'esercizio, la conduzione, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici.

Il Decreto prevede anche che a partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione", composto delle seguenti schede:

- 1.Scheda identificativa dell'impianto;
- 2.Trattamento acqua;

3. Nomina del Terzo Responsabile dell'impianto termico;
 4. Generatori (Gruppi termici o caldaie, Bruciatori, Recuperatori/condensatori lato fumi, Macchine Frigorifere/pompe di Calore, Scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento/teleraffrescamento, Cogeneratori/Trigeneratori, Campi solari termici, Altri generatori);
 5. Sistemi di regolazione e contabilizzazione (Regolazione primaria, Regolazione singolo ambiente di zona).
 6. Sistemi di distribuzione (Tipo di distribuzione, Coibentazione rete di distribuzione, Vasi di espansione, Pompe di circolazione).
 7. Sistema di emissione
 8. Sistema di accumulo;
 9. Altri componenti dell'impianto (Torri evaporative, Raffreddatori di liquido, Scambiatori di calore intermedi, Circuiti interrati a condensazione / espansione diretta, Unità di Trattamento aria, Recuperatori di calore).
 10. Impianto di ventilazione meccanica controllata
 11. Risultati della prima verifica effettuata dall'installatore e delle verifiche periodiche effettuate dal manutentore (Gruppi termici, Macchine frigo / pompe di calore, Scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento / teleriscaldamento, Cogeneratori/trigeneratori).
 12. Interventi di controllo efficienza energetica
 13. Risultati delle ispezioni periodiche effettuate a cura dell'ente competente
 14. Registrazione dei consumi nei vari esercizi (Consumo di combustibile, Consumo di energia elettrica, Consumo di acqua di reintegro nel circuito dell'impianto termico, Consumo di prodotti chimici per il trattamento dell'acqua del circuito dell'impianto termico).
- (Antonio De Marco, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 28 aprile 2017)**



Sicurezza sul lavoro

■ Per geolocalizzare la flotta aziendale occorre l'accordo sindacale

L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come prima sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, e poi modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, in sostanza dispone quanto segue:

1) è possibile impiegare impianti audiovisivi e altri strumenti da cui derivi anche il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori solo per esigenze organizzative e produttive, la sicurezza del lavoro e la

tutela del patrimonio aziendale: essi possono essere installati previo accordo con la RSU o le RSA; in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, l'accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e strumenti di cui sopra possono essere installati su autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'INL (tali provvedimenti sono definitivi);

2) la disposizione di cui sopra non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze;

3) infine, le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (ovviamente inclusi quelli disciplinari) a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal cd. Codice della Privacy.

Evidenziando che, per la richiesta di autorizzazione all'Ispettorato sono disponibili i nuovi moduli, e che tali disposizioni non vigono nel caso dell'impianto collocato in una abitazione privata al cui interno opera un lavoratore domestico (INL, Nota 8 febbraio 2017), va ricordato che – oltre al recente intervento del Garante Privacy di cui diremo tra breve – l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (cfr. circ. 7 novembre 2016, n. 2), dovendo individuare quando l'installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sulle autovetture aziendali sia strettamente funzionale a “...rendere la prestazione lavorativa...”, ha precisato che:

a) in linea di massima, i sistemi di geolocalizzazione rappresentano un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non usati in via essenziale per eseguire l'attività ma per rispondere a ulteriori esigenze assicurative, organizzative, produttive o per la sicurezza del lavoro: in tal caso gli apparecchi possono essere installati solo previo accordo con la rappresentanza sindacale o, in sua assenza, su autorizzazione dell'Ispettorato;

b) tuttavia, solo in casi del tutto particolari - ove i sistemi GPS siano installati per consentire la effettiva attuazione della prestazione (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all'uso di tali strumenti), o l'installazione sia richiesta da specifiche normative (es. uso di sistemi GPS per il trasporto di valori oltre 1.500.000 euro ecc.) - si può ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro, e pertanto si possa prescindere, ex art. 4, comma 2, legge n. 300/1970, sia dall'intervento della contrattazione collettiva che dall'autorizzazione dell'Ispettorato previsti dalla legge.

La questione dei GPS si è però riproposta, questa volta all'attenzione del Garante per la protezione dei dati personali (cfr. Newsletter 21 aprile 2017, n. 427): nel caso di specie, una società che offre servizi idrici e di assistenza in caso di problemi alla rete, ha chiesto di procedere alla localizzazione geografica (mediante GPS) dei veicoli utilizzati per gli interventi ai seguenti fini: ottimizzazione delle richieste di intervento o delle emergenze, innalzamento delle condizioni di sicurezza dei dipendenti sul lavoro, puntuale manutenzione dei veicoli, tutela del patrimonio aziendale, calcolo del tempo di lavoro effettivo, gestione di eventuali incidenti stradali o di sanzioni subite per violazioni del codice della strada.

Il Garante, nel corso della propria attività istruttoria, ha riconosciuto il legittimo interesse della società a rilevare la posizione dei mezzi per le molteplici finalità di cui sopra, ma solo nel pieno rispetto della privacy dai lavoratori. L'autorità ha quindi precisato quanto segue:

- a) per l'attivazione del sistema, che potrebbe consentire il controllo a distanza, dovrà prima essere raggiunto un apposito accordo con le rappresentanze sindacali o, in sua assenza, si dovrà richiedere l'autorizzazione all'Ispektorato;
- b) dovranno essere definite le modalità di raccolta, elaborazione e conservazione dei dati di geolocalizzazione e degli altri dati personali, differenziando le tutele in base alla finalità perseguita (per esempio: se la società intende avvalersi del GPS per la tenuta del libro unico del lavoro, potrà conservare i dati per 5 anni);
- c) va escluso il monitoraggio dei tracciati percorsi, salvo il possibile trattamento dei dati in forma aggregata o anonima per finalità statistiche e di programmazione del lavoro;
- d) la società potrà comunque avviare il trattamento delle informazioni sulla posizione geografica dei veicoli solo dopo aver effettuato la notificazione al Garante e aver fornito un'informativa completa ai dipendenti.

Per concludere, va ricordato che un caso analogo è quello affrontato dal Ministero del Lavoro con la Nota 7 maggio 2012, prot. n. 8537, relativo all'autorizzazione a installare il dispositivo "Black Box" sugli autoveicoli di servizio di Poste Italiane SpA: in tal caso l'autorizzazione era stata concessa a livello nazionale dato che sussistevano serie ragioni di pianificare e gestire l'ottimale allocazione dei veicoli della flotta; di assicurare le esigenze di sicurezza del lavoro (a seguito di incidente, il sistema black box attiva una chiamata automatica di emergenza alla sala operativa esterna, consentendo di intervenire subito per prestare soccorso al conducente); e, infine, tenendo conto che la black box funziona anche come deterrente contro i furti, garantendo una migliore sicurezza della corrispondenza trasportata e dei veicoli stessi.

(Alberto Bosco, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 27 aprile 2017)

Approfondimenti

Antincendio - 1

Vie di esodo: la segnaletica di esodo e orientamento

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Antincendio24”, 20 aprile 2017)

Nella progettazione antincendio, la segnaletica di esodo e di orientamento è fattore importante, che deve essere considerato nel processo di valutazione dei rischi e valutato con attenzione da chi dovrà asseverare la rispondenza alle norme.

15

La segnaletica supporta le persone che percorrono le vie di esodo in caso di emergenza, consentendo di:

- Individuare facilmente la posizione in cui si trova la persona all'avvio dell'esodo e durante il percorso;
- Indicare la uscita di emergenza;
- Indicare la posizione del luogo sicuro.

La normativa ed i principi generali

I principi generali della segnaletica di sicurezza sono descritti nell'allegato XXIV - prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza del D.Lgs. 81/08.

Con il d.m. 3 agosto 2015 al Capitolo S4. Esodo - Punto S.4.5.8 - Segnaletica d'esodo ed orientamento sono stati ulteriormente definiti principi e criteri per la gestione ordinata dell'esodo.

Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, i luoghi sicuri, gli spazi calmi, ecc.) deve essere facilmente riconosciuto ed utilizzato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.

Ciò può essere conseguito anche con ulteriori indicatori ambientali quali:

- a. accesso visivo e tattile alle informazioni;
- b. grado di differenziazione architettonica;
- c. uso di segnaletica per la corretta identificazione direzionale, tipo UNI EN ISO 7010 o equivalente;
- d. ordinata configurazione geometrica dell'edificio, anche in relazione ad allestimenti mobili o temporanei.

La segnaletica d'esodo deve essere adeguata alla complessità dell'attività e consentire l'orientamento

degli occupanti (wayfinding). A tal fine:

a. devono essere installate in ogni piano dell'attività apposite planimetrie rispondenti alle prescrizioni contenute nella norma ISO 23601 "Safety identification - Escape and evacuation plan sign".

b. possono essere applicate le indicazioni supplementari contenute nella norma ISO 16069 "Graphical symbols - Safety signs - Safety way guidance systems (SWGS)".

La segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza deve essere organizzata come segue:

1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti in funzione del loro oggetto specifico. I cartelli che accompagnano l'esodo sono segnali di salvataggio ed hanno il colore verde.

2. I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, senza particolari di difficile comprensione e modifiche che rendano equivoco da degli adattamenti o delle modifiche apportati.

3. Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilità e comprensione, che viene determinata utilizzando la seguente formula:

$$A > L^2/2000$$

dove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m² ed L è la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.

I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.

In caso di cattiva illuminazione naturale dovranno essere utilizzati colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione di emergenza.

L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa dalla presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilità (es cartelli commerciali, indicazioni di percorsi ecc.).

Si dovrà evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri ed utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi.



ESCAPE PLAN

SAFETY NOTICES

FIRE

- Push the fire alarm button
- Dial 999
- Report your name and location
- Proceed to assembly point

EVACUATION

- Proceed directly to the assembly point
- DO NOT stop to collect personal belongings
- DO NOT use the lifts
- DO NOT re-enter the building until told it is safe to do so

This House



LEGEND

- You are here
- Escape way
- Emergency exit
- First aid
- Assembly point
- Fire extinguisher
- Fire hose reel
- Fire fighting equipment

Created by: _____
 Creation date: 2012-08-17
 Plan number: 001/1
 Revision number: 1



Le norme UNI

Le norme Uni riguardanti la segnaletica di sicurezza sono:

- UNI EN ISO 7010:2017 - Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati.
- UNI ISO 23601:2014 - Identificazione di sicurezza - Planimetrie per l'emergenza.

La norma UNI ISO 23601:2014 Identificazione di sicurezza - Planimetrie per l'emergenza

È l'adozione nazionale, in lingua inglese, della norma internazionale ISO 23601. La norma stabilisce i principi generali di progettazione delle planimetrie per l'emergenza, che contengono informazioni relative ai presidi antincendio, alle vie di fuga, all'evacuazione e al soccorso degli occupanti l'edificio.

Tali planimetrie possono essere utilizzate dalle forze di intervento in caso di emergenza.

- Le planimetrie sono destinate ad essere esposte in aree pubbliche e nei luoghi di lavoro.
- La norma non è destinata a sostituire i disegni per l'uso da parte dei servizi di sicurezza esterni e neppure i disegni tecnico professionali dettagliati per l'uso da parte di specialisti.
- Le caratteristiche principali delle planimetrie di emergenza (escape plan) sono:
 - L'esatta posizione dell'utilizzatore (voi siete qui), l'orientamento alla posizione dell'osservatore e la direzione di esodo utilizzando la freccia.
 - Le frecce ed i percorsi di esodo devono essere colorate di verde.
 - Deve essere illuminato per almeno 50 lux con almeno 5 lux in caso di illuminazione di emergenza.
 - La misura minima deve essere UNI A3 ed UNI A4 nelle singole stanze.
 - Deve avere una legenda essenziale e semplice.
 - Deve avere un titolo evidente e standardizzato: planimetria di emergenza.
 - Deve indicare il punto di raccolta.
 - Nella rappresentazione di uscite lunghe dovrà essere definito il senso di distanza con apposita scala.
 - La planimetria deve essere posizionata:
 1. Nei luoghi dove gli occupanti possono conoscere il significato e confidenza;
 2. In ogni piano all'ingresso principale;
 3. Vicino ad ascensori e scale;
 4. In ogni stanza;
 5. Nelle principali intersezioni.

La norma UNI EN ISO 7010:2017 - Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati.

La norma prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l'informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza.

La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.

La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste. Comunque, non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, in quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 3864.

La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.

I sistemi di controllo di fumi e calore: la norma UNI 9494 - 2017

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Antincendio24”, 6 aprile 2017)

UNI ha recentemente pubblicato la versione aggiornata della norma UNI 9494 – Sistemi per il controllo di fumo e calore, che entrerà in vigore dal 16 Marzo 2017.

La norma si suddivide in 6 parti, di cui 2 sono state aggiornate, ed in particolare:

- UNI 9494-1 “Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENF)”;
- UNI 9494-2 “Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SENF)”

Di seguito sono descritte le modifiche sostanziali.

UNI 9494-1:2017 - Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENF)

La norma stabilisce i criteri di progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENF) in caso d’incendio.

Si applica ad ambienti da proteggere con una superficie minima di 600 m² e un'altezza minima di 3 m nel caso di:

- edifici monopiano;
- ultimo piano di edifici multipiani;
- piano intermedio di edifici multipiani collegabile alla copertura.
-

La norma è relativa a SENF realizzati con Evacuatori Naturali di Fumo e Calore (ENFC) installati su tetto; inoltre fornisce indicazioni e concetti (vedere appendice B informativa) per SENF realizzati con ENFC installati su parete.

Tra le modifiche presenti nella nuova versione sono particolarmente significative:

1. La distinzione tra sistema di ventilazione di fumo e calore e sistema di evacuazione di fumo e calore

Sono stati ridefiniti i sistemi di controllo del fumo e del calore in rapporto alle diverse funzioni che tali sistemi possono svolgere:

- Sistemi di ventilazione di fumo e calore finalizzati all’espulsione e/o smaltimento di fumo e calore dal fabbricato o parte di esso;

- Sistemi di evacuazione di fumo e calore SEFC finalizzati alla creazione di uno strato libero da fumo su cui galleggia uno strato di fumo;
- Sistemi a differenza di pressione finalizzati alla creazione nella zona dell'incendio di una pressione inferiore a quella di uno spazio protetto.

La norma UNI 9494-1 differenzia tra i sistemi del secondo tipo, chiamati sistemi di evacuazione di fumo e calore SEFC, il cui elemento distintivo è la creazione dello strato libero da fumo, fondamentale per le operazioni di esodo e quindi la salvaguardia della vita delle persone, ed i sistemi di ventilazione del fumo e del calore facilitano le operazioni di soccorso e concorrono ai sistemi di protezione dell'attività. Questa distinzione tra i vari sistemi è molto importante, poiché introduce una terminologia di riferimento e definisce caratteristiche ed utilizzi dei diversi sistemi.

2. Requisiti degli afflussi d'aria

Il paragrafo 6.9.4.2 Requisiti degli afflussi d'aria introduce alcune importanti precisazioni su quali caratteristiche deve avere un ingresso d'aria. In particolare vengono definiti i sistemi di azionamento manuale e automatico.

3. Indicazioni e prescrizioni riguardanti lo smaltimento del fumo e del calore in emergenza

Viene introdotta l'appendice G – Smaltimento di fumo e calore di emergenza, che tratta i criteri che consentono l'eliminazione dall'ambiente della "maggior quantità possibile di fumo e calore, anche senza realizzare la stratificazione del fumo e lo strato libero da fumo, al fine di facilitare l'opera di estinzione da parte dei soccorritori e di ridurre gli effetti dell'incendio sulle strutture della costruzione".

Si tratta di sistemi già previsti nel d.m. 3 agosto 2015 – Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore, per il livello di prestazione II come da seguente tabella:

Livelli di prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	Deve essere possibile smaltire fumi e calore dell'incendio da piani e locali del compartimento durante le operazioni di estinzione condotte dalle squadre di soccorso
III	Deve essere mantenuto nel compartimento uno strato libero dai fumi che permetta: <ul style="list-style-type: none"> • a salvaguardia degli occupanti e delle squadre di soccorso, • la protezione dei beni, se richiesta. Fumi e calore generati nel compartimento non devono propagarsi ai compartimenti limitrofi.

L'appendice G è costituita da diverse parti:

G.1 - Premessa

G.2 - Caratteristiche delle aperture di smaltimento di fumo e calore

Lo smaltimento del fumo e calore di emergenza esercita la sua funzione primaria durante le operazioni di soccorso ed estinzione, senza specifiche prestazioni per il controllo dei fumi.

Il prospetto seguente indica tipologia e caratteristiche delle aperture di smaltimento:

Tipo	Descrizione
SEa	Permanentemente aperte
SEb	Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI
SEc	Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ecc.) ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata
SEd	Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ecc.) ad apertura comandata da posizione non protetta
SEe	Provviste di elementi di chiusura permanenti (es. pannelli bassofondenti, ecc.) di cui sia dimostrata l'affidabile apertura nelle effettive condizioni d'incendio (es. condizioni termiche generate da incendio naturale sufficienti a fondere efficacemente il pannello bassofondente di chiusura, ecc.) o la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso

G.3 Sistema di smaltimento del fumo e del calore

In questa parte viene presa in considerazione la possibilità che il sistema produca degli effetti positivi anche a favore della sicurezza degli occupati e della protezione dei beni e strutture, oltre che agevolare l'intervento dei soccorritori, in maniera coerente con gli esiti della valutazione dei rischi dell'attività

G.4 Caratteristiche del sistema di smaltimento del fumo e del calore

Il punto definisce i requisiti del sistema, ed in particolare:

- può essere dimensionato sulla base delle superfici utili di apertura degli EFC, non sulle dimensioni geometriche di passaggio libero da fumo;
- sono previste delle superfici totali di smaltimento ogni 1600 mq;
- non sono necessariamente previste la presenza di barriere al fumo;
- non si prevedono limitazioni alla superficie dell'ambiente da proteggere.

G.5 Documentazione e manutenzione

UNI 9494-2 - Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)

La norma stabilisce i criteri di progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) in caso d'incendio. La norma si riferisce ai Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) in ambienti di altezza h pari ad almeno 3 m, aventi superficie minima di 600 mq.

La norma contiene prospetti e procedure per il calcolo delle altezze libere da fumo al fine di rispettare i requisiti imposti dai diversi livelli di protezione.

Il dimensionamento dell'impianto secondo la presente norma non si applica ai seguenti casi:

- ambienti a rischio di esplosione;
- corridoi;
- corridoi con scale.

La norma UNI 9494-2 condivide lo stesso campo di applicazione della norma UNI 9494-1: l'ambiente da proteggere deve avere superficie minima di 600 mq e un'altezza minima di 3 m.

Tra le novità più rilevanti presenti nel testo sottoposto a inchiesta pubblica preliminare troviamo le seguenti:

1. C'è un importante approfondimento sui "Sistemi di comando e controllo".
2. Come per la UNI 9494-1 è stata introdotta un'appendice per il dimensionamento dei sistemi per lo smaltimento del fumo in riferimento alle disposizioni del d.m. 3 agosto 2015.
3. Ai capitoli 6.7 e 6.9.5.2 vengono presentate maggiori possibilità per l'attuazione della componentistica di immissione aria.
4. Al capitolo 6.3 troviamo precisazioni più approfondite per il dimensionamento in locali dotati di controsoffitto.
5. L'introduzione e il capitolo 1 offrono una migliore contestualizzazione dell'ambito normativo europeo, distinguendo tra le diverse tecniche di controllo del fumo.
6. Il capitolo 6.9.4 e 6.9.6 presentano maggiori possibilità per il dimensionamento delle condotte di controllo del fumo.

Similmente alla 9494-1, viene introdotta l'appendice H – Requisiti dei sistemi meccanici per lo smaltimento di fumo e calore di emergenza, che tratta i criteri che consentono l'eliminazione dall'ambiente della *"maggior quantità possibile di fumo e calore, anche senza realizzare la stratificazione del fumo e lo strato libero da fumo, al fine di facilitare l'opera di estinzione da parte dei soccorritori e di ridurre gli effetti dell'incendio sulle strutture della costruzione"*.

Si tratta di sistemi già previsti nel d.m. 3 agosto 2015 – Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore, per il livello di prestazione II come da seguente tabella:

Livelli di prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	Deve essere possibile smaltire fumi e calore dell'incendio da piani e locali del compartimento durante le operazioni di estinzione condotte dalle squadre di soccorso
III	Deve essere mantenuto nel compartimento uno strato libero dai fumi che permetta: <ul style="list-style-type: none">• a salvaguardia degli occupanti e delle squadre di soccorso,• la protezione dei beni, se richiesta. Fumi e calore generati nel compartimento non devono propagarsi ai compartimenti limitrofi.

L'appendice H è costituita da diverse parti:

H.1 – Premessa;

H.2 - Caratteristiche del sistema di smaltimento di fumo e calore meccanico.

Lo smaltimento del fumo e calore di emergenza esercita la sua funzione primaria durante le operazioni di soccorso ed estinzione, senza specifiche prestazioni per il controllo dei fumi.

Non si esclude di considerare la possibilità che il sistema produca degli effetti positivi anche a favore della sicurezza degli occupati e della protezione dei beni e strutture, oltre che agevolare l'intervento dei soccorritori, in maniera coerente con gli esiti della valutazione dei rischi dell'attività.

H.3 - Caratteristiche.

Il punto definisce i requisiti del sistema, ed in particolare:

- viene indicato un valore minimo di portata non inferiore a 1 m³/s per ogni 100 mq per locali di superficie superiore a 300 mq ed altezza non inferiore a 3 m;
- per superfici fino a 1600 mq la portata viene indicata in una apposita tabella;
- si prevedono aumenti di portata per ogni aumento di superficie fino a 3000 mq ed oltre;
- per superfici inferiori a 300 mq la portata deve essere valutata caso per caso.

H.4 Documentazione e manutenzione.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - Sentenza 20 marzo 2017, n. 7125

Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore

(A cura di Elio Cherubini, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Guida al Lavoro”, n. 17, Edizione del 21 aprile 2017, Pag. 35-40)

Pres. Curcio; Rel. Manna; Ric. D.M.I. S.p.A.; Controric. M.E.;

25

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro - Limiti - Comportamento colposo del lavoratore - Esclusione della responsabilità del datore di lavoro - Condizioni - Abnormità e imprevedibilità della condotta del prestatore rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute - Necessità - Fattispecie.

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere.

Nota

Nella sentenza in commento, la Suprema Corte chiarisce i presupposti di esclusione della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio occorso ad un dipendente.

Nella fattispecie, un lavoratore, dopo aver subito un infortunio, proponeva ricorso nei confronti del datore al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno per l'effetto patito.

Il Giudice di prime cure - dopo aver disposto l'interrogatorio formale del dipendente, dal quale il Tribunale riteneva di potersi desumere che il sinistro si fosse verificato a cagione di una manovra irregolare del prestatore - rigettava la domanda. Di contro, la Corte di merito l'accoglieva, confutando la tesi del datore secondo la quale nella specie era configurabile un'ipotesi di rischio elettivo e di conseguente esclusiva responsabilità del lavoratore.

La società proponeva ricorso per Cassazione, denunciando, tra il resto, violazione dell'art. 1227 c.c., per avere la sentenza impugnata ricostruito la dinamica e la conseguente responsabilità dell'infortunio senza tenere conto delle "ammissioni rese in sede di interrogatorio formale" dal lavoratore "dalle quali era dato desumere che il sinistro si era verificato a cagione d'una sua manovra su un macchinario, da ritenersi eccezionale, abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento produttivo, oltre che in contrasto con le direttive aziendali ricevute".

La Suprema Corte respinge la censura, argomentando come segue.

Anzitutto - osserva la Cassazione - di c.d. "rischio elettivo" e di conseguente responsabilità del lavoratore può parlarsi soltanto ove questi abbia tenuto un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere. In altri termini - a parere del Supremo Collegio - la responsabilità dell'infortunato sorge esclusivamente in presenza di condotte del tutto anomale, inopinabili e imprevedibili, che esulano dai sistemi e dai procedimenti di lavoro e sono con essi incompatibili, oppure qualora vi sia stata una violazione, da parte del prestatore di lavoro, di precise disposizioni antinfortunistiche o di specifici ordini. Diversamente, la condotta del lavoratore è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento, atteso che la ratio di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela. In sintesi, non essendo né imprevedibili né anomale le eventuali imprudenze, negligenze o imperizie dei prestatori di lavoro nell'espletare le mansioni loro assegnate, esse non sono idonee ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del datore di lavoro che non abbia provveduto ad adottare tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle concrete condizioni di svolgimento del lavoro. Ne consegue, a parere della Cassazione, l'esclusione nella specie - sulla base dell'accertamento in fatto effettuato dai Giudici del merito, dal quale era merso come la condotta del dipendente era consistita nell'"essersi attivato per far ripartire la macchina" - del c.d. "rischio elettivo", idoneo ad interrompere il nesso di causalità solo quando l'attività del lavoratore non sia in alcun rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante da esso.

Rassegna normativa

(G.U. 6 maggio 2017, n. 104)



Sicurezza

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 31 marzo 2017

Definizione delle modalità di inserimento di dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni.

(G.U. 18 aprile 2017, n. 90)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 20 aprile 2017, n. 92)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 20 aprile 2017, n. 92)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 20 aprile 2017, n. 92)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 20 aprile 2017, n. 92)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Modifica al decreto di classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 20 aprile 2017, n. 92)

MINISTERO DELLA DIFESA

COMUNICATO

Comunicato relativo alla disciplina tecnica e procedurale dell'organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e delle connesse attività di sorveglianza e

vigilanza, nonché della formazione del personale addetto alla ricerca e allo scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici.

(G.U. 29 aprile 2017, n. 99)

Ambiente

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 31 marzo 2017

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel comune di Calatabiano il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di Messina. (Ordinanza n. 443).

(G.U. 8 aprile 2017, n. 83)

LEGGE 7 aprile 2017, n. 45

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

(G.U. 10 aprile 2017, n. 84)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 marzo 2017

Modifiche dell'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla decisione di esecuzione 2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE, sulle modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali alla CE.

(G.U. 12 aprile 2017, n. 86)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 3 aprile 2017

Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018». (Ordinanza n. 18).

(G.U. 12 aprile 2017, n. 86)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 aprile 2017

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

(Ordinanza n. 444).

(G.U. 13 aprile 2017, n. 87)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 7 aprile 2017

Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 19).
(G.U. 15 aprile 2017, n. 89)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 7 aprile 2017

Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017. (Ordinanza n. 20).
(G.U. 15 aprile 2017, n. 89)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 22 marzo 2017 (17A02669)
(G.U. 18 aprile 2017, n. 90)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 aprile 2017

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sicilia.
(G.U. 21 aprile 2017, n. 93)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel territorio delle Province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in Provincia di Barletta-Andria-Trani.
(G.U. 24 aprile 2017, n. 95)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della tromba d'aria e delle intense precipitazioni verificatesi il giorno 6 novembre 2016 nel territorio dei Comuni di Anguillara Sabazia, di Campagnano di Roma, di Castelnuovo di Porto, di Cerveteri, di Fiumicino, di Ladispoli, di Morlupo, di Roma e di Sacrofano, in Provincia di Roma.
(G.U. 24 aprile 2017, n. 95)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 aprile 2017

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo. Proroga della contabilità speciale n. 5829. (Ordinanza n. 445).
(G.U. 24 aprile 2017, n. 95)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 aprile 2017

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della gestione ordinaria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente al dissesto causato dal movimento franoso che ha interessato il viadotto «Himera I» dell'Autostrada A-19 Catania Palermo verificatosi nel mese di aprile 2015. (Ordinanza n. 446).

(G.U. 24 aprile 2017, n. 95)

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

(G.U. 24 aprile 2017, n. 95, S.O., n. 20)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 30 marzo 2017

Procedure di garanzia di qualità per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura.

(G.U. 26 aprile 2017, n. 96)

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2017, n. 51

Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

(G.U. 27 aprile 2017, n. 97)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 aprile 2017

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative per superare le criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani. (Ordinanza n. 448).

(G.U. 29 aprile 2017, n. 99)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 aprile 2017

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015. Proroga della contabilità speciale n. 5942. (Ordinanza n. 449).

(G.U. 29 aprile 2017, n. 99)

DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00078)

(G.U. 5 maggio 2017, n. 103, S.O., n. 22)

Punto Norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate nel corso del mese di aprile dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio.

UNI – Protezione attiva contro gli incendi

- UNI EN 12101-2:2017 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Evacuatori naturali di fumo e calore

Scopri le linee guida UMAN



Visita www.uman.it

L'Esperto risponde

■ MUTAMENTO D'USO POSSIBILE NELLA CATEGORIA FUNZIONALE

D. *In un condominio costruito nel 1989, nel piano cantinato fu fatta la divisione in box (una quarantina), salvo un locale di circa 300 mq rimasto come deposito della ditta costruttrice. Nel 1995 quei 300 mq furono suddivisi in dieci cantine, senza la procedura all'ufficio tecnico del Comune ma effettuando solo la variazione catastale all'ufficio tecnico erariale.*

Nel 2002 acquistai due di quelle dieci cantine. Ieri, in seguito a una denuncia, c'è stato un sopralluogo (con misure e foto) da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria, che ha evidenziato l'assenza della documentazione citata. Quale sanzione sarà applicata? La situazione sarà così automaticamente sanata? In caso contrario, quale percorso dovremo seguire?

Tutti hanno dichiarato di aver utilizzato le cantine per uso proprio. Ma se, tramite le foto dei segni su pareti e pavimenti, l'autorità giudiziaria stabilirà che qualcuno dei proprietari delle dieci cantine ha depositato un'auto, che sanzione ci si può aspettare?

R. Premesso che la variazione catastale non comporta una legittimazione dal punto di vista urbanistico ed edilizio, si deve sottolineare che il box, la cantina e il locale di servizio sono accomunati nella definizione di accessori, anche se identificati con diverse categorie catastali (C2 i locali deposito e C6 le rimesse). In particolare, il mutamento da deposito a cantina non è urbanisticamente rilevante, salvo che non esista un divieto espresso contenuto nelle prescrizioni dello strumento urbanistico. Ciò che rileva è il frazionamento in dieci cantine, per eseguire il quale occorre verificare l'esigenza o meno di acquisire il titolo abilitativo.

L'articolo 6 del Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia) prevede che rientrano nella manutenzione straordinaria i frazionamenti delle unità immobiliari con esecuzione di opere, purchè si mantenga l'originaria destinazione d'uso, che nella fattispecie è quella ad accessori. In base all'articolo 6-bis del Tue, gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila); la sua mancata presentazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Ciò è confermato anche dall'articolo 23-ter del Tue, che prevede la rilevanza del mutamento d'uso quando comporti l'assegnazione a una diversa categoria funzionale tra le cinque elencate, che comprendono il residenziale e quindi anche gli accessori.

Da ciò discende che il mutamento d'uso all'interno della medesima categoria funzionale è sempre consentito; lo stesso può dirsi per l'ipotetico uso come parcheggio, **fermo restando il rispetto della normativa antincendio**. Diverso è il caso in cui l'originario deposito sia stato classificato come commerciale, per cui l'intervento comporta una modifica della destinazione d'uso urbanisticamente

rilevante, eseguito senza titolo abilitativo, che può essere sanato ove ricorrano le condizioni di legge, presentando una richiesta di accertamento di conformità in sanatoria ex articoli 36 e 37 del Tue.
(Massimo Ghiloni, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 1 maggio 2017)

Calendario

Gli eventi e gli incontri UMAN da maggio a giugno 2017

QUANDO	DOVE	COSA
20 giugno	Firenze (sede da confermare)	SICURTECH Village



GRUPPO **24** ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2017 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.